

TAV. 8.3 **COMPOSIZIONE DEL PERSONALE^(A) AL 30 APRILE 2003
PER CARRIERA E QUALIFICA**

DIRIGENTI		FUNZIONARI		IMPIEGATI		ESECUTIVI	
Direttore generale	1	Primo funzionario	2	Impiegato	6	Commesso capo	0
Direttore centrale	0	Funzionari I	14	Coadiutore	9	Commesso	1
Direttore	8	Funzionario II	25	Aggiunto	12		
Direttore aggiunto	5	Funzionario III	21	Applicato	0		
Totale	14	Totale	62	Totale	27	Totale	1

(A) Ivi compresi i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in comando presso l'Autorità.

che in posizione di comando o con altra tipologia contrattuale, per complessive 104 unità di personale (Tav. 8.2).

Il personale è suddiviso nelle carriere dei direttori, dei funzionari, degli operativi e degli esecutivi. Attualmente la compagine dell'Autorità è strutturata come nella tavola 8.3.

Il personale ha un'età media di poco meno di 39 anni e possiede un elevato grado di qualificazione professionale. Tutti i dipendenti sono in possesso di un diploma di scuola superiore e il 79 per cento è laureato.

Come previsto dalla legge istitutiva, le retribuzioni contrattuali sono equiparate a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Le retribuzioni medie annue effettive (al lordo delle ritenute erariali, ma al netto della gratifica annuale e dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità) sono riportate nella tavola 8.4.

TAV. 8.4 **RETRIBUZIONI CONTRATTUALI LORDE PER CARRIERA E GRADO^(A)**
Anno 2002, migliaia in euro

DIRIGENTI		FUNZIONARI		IMPIEGATI		ESECUTIVI	
Direttore generale	141,6	Primo funzionario	73,8	Impiegato	43,0	Commesso capo	32,2
Direttore centrale	120,4	Funzionario I	60,4	Coadiutore	36,1	Commesso	24,2
Direttore	96,0	Funzionario II	46,8	Aggiunto	28,1		
Direttore aggiunto	85,4	Funzionario III	40,1	Applicato	25,1		

(A) Livello base, al netto della gratifica annuale.

Relazione con le organizzazioni sindacali

La realtà dell'Autorità registra, a oggi, la presenza di due organizzazioni sindacali. Con esse l'Autorità ha attivato un positivo confronto sulle diverse tematiche di interesse del personale, secondo le linee contenute in un protocollo di intesa stipulato nell'aprile 2000.

Nell'ambito di tale protocollo, nel 2002 l'Autorità ha stipulato con le organizzazioni sindacali una *Convenzione dei diritti e delle libertà sindacali*, così da prevedere modalità e strumenti idonei a definire in modo puntuale l'esercizio dell'attività sindacale e a consentire un ordinario e lineare flusso delle relazioni industriali, modulato in funzione delle materie in discussione.

Un momento particolarmente significativo del confronto sindacale è risultato essere l'apertura formale della fase di negoziazione, prevista ai fini della revisione del regolamento del personale, con l'obiettivo di definire una disciplina del rapporto di lavoro, con validità quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. In tale contesto è stato avviato uno specifico tavolo tecnico al fine di istituire una previdenza integrativa per i dipendenti dell'Autorità.

INFRASTRUTTURE E SERVIZI**Gestione immobili**

Nel corso dell'anno 2002 l'attenzione è stata concentrata sull'acquisizione e il coordinamento della gestione degli immobili di Milano e di Roma, rispettivamente adibiti a sede e ufficio di rappresentanza dell'Autorità.

In ordine all'immobile di Milano, in questo ultimo anno, sono stati avviati e/o completati i seguenti interventi:

- ristrutturazione tecnico/impiantistica del piano terra, per permettere la creazione di nuovi uffici;
- definizione del progetto tecnico per la ristrutturazione dell'ingresso principale dell'immobile;
- creazione di nuove postazioni di lavoro per l'inserimento del personale neo assunto, con la relativa fornitura di arredi tecnici;
- coordinamento della gestione tecnica degli impianti tecnologici e dei servizi annessi.

Per quanto concerne lo stabile di Roma sono stati avviati e/o completati i seguenti interventi:

- revisione tecnica e gestione delle attività di manutenzione degli impianti idro-termo sanitari elettrici;
- attività istruttoria della procedura finalizzata all'assegnazione all'Autorità, a titolo gratuito, dell'immobile in questione.

Attività amministrativa

L'attività amministrativa dell'Autorità è stata inquadrata essenzialmente sui seguenti aspetti:

- a) acquisizione dei beni e servizi necessari per il funzionamento dell'Autorità;
- b) avvio di attività miranti alla razionalizzazione della gestione e della conservazione dei documenti amministrativi relativi all'attività contrattuale;
- c) attività a supporto per progetti di carattere istituzionale;
- d) attività rivolta al personale dell'Autorità.

Con riferimento al punto a), sono state avviate procedure di gara a evidenza pubblica, procedure negoziate e procedure in economia che hanno portato all'emissione di 315 documenti di impegno, ordini di forniture e contratti di appalto di servizio, al fine di far fronte alle necessità espresse dagli uffici di questa Autorità.

Per quanto concerne le attività di cui al precedente punto b), sono state effettuate le seguenti azioni:

- una prima revisione del regolamento di contabilità dell'Autorità per le parti relative alle deleghe di spesa di competenza del Direttore generale;
- elaborazione di un manuale operativo che sintetizzi norme e procedure interne per l'acquisizione di beni e servizi;
- creazione di un database per la gestione informatica dei documenti amministrativi relativi all'attività contrattuale.

L'attività amministrativa di cui al punto c) ha riguardato, in particolare, i seguenti rilevanti progetti:

- realizzazione di una campagna informativa rivolta ai consumatori sulla fatturazione in euro dei servizi di pubblica utilità dell'elettricità e del gas;
- partecipazione di questa Autorità al programma PHARE di cooperazione finanziaria e tecnica dell'Unione europea con le Repubbliche Ceca e Lituana;
- approvazione degli schemi di progetto da realizzare nel corso del primo anno di attuazione del protocollo di intesa tra l'Autorità e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e dei connessi impegni finanziari;
- organizzazione del *World Forum on Energy Regulation*.

Per quanto concerne il punto d), sono state predisposte e avviate le seguenti azioni di carattere generale:

- ridefinizione delle condizioni relative alla polizza per il rimborso delle spese sanitarie ai dipendenti dell'Autorità;

- rinnovo del programma assicurativo mirato a garantire una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi e verso prestatori di lavoro, nonché per responsabilità patrimoniale.

Le risorse informatiche

Nel 2002 è proseguito il processo di adeguamento delle infrastrutture di rete della sede, con il potenziamento di quelle legate alla nuova distribuzione del personale. L'Autorità ha dotato il personale assunto di un'attrezzatura informatica di base, quale strumento standard di lavoro, tenendo in considerazione l'obsolescenza dei supporti in essere.

Allo scopo sono stati acquisiti, nel corso dell'anno, 16 personal computer portatili (*notebook*) per garantire una migliore flessibilità operativa a tutta la struttura dell'Autorità. Anche le nuove acquisizioni sono state collegate alla rete. Al 31 dicembre 2002 erano quindi collegati alla rete locale, realizzata negli edifici ospitanti la sede e l'Ufficio di Roma, circa 170 personal computer. Nel 2002 è continuata la progettazione dei principali sottosistemi infrastrutturali dell'Autorità. Il tema principale affrontato è stato quello del consolidamento dell'architettura informatica, al fine di migliorare l'affidabilità del servizio, semplificare la gestione in esercizio, ridurre i costi e ottimizzare l'uso del personale, proteggere gli investimenti, garantire flessibilità e scalabilità, cioè porre le basi per un'efficiente gestione della "continuità del servizio". Allo scopo è stato sviluppato uno studio per dotare l'Autorità di una *Storage Area Network*, di un *Application Server*, di un *Backup Server* e di un *Data Base Server*.

Il personale adibito al servizio informatico ha altresì organizzato diverse sessioni di aggiornamento professionale sull'uso degli strumenti individuali di *office automation* e di *workgroup*, per adeguare il livello di conoscenza del personale interno alle nuove versioni dei prodotti installati.

RISORSE E GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria, disciplinata dal regolamento di contabilità dell'Autorità, si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dall'Autorità stessa. Il rendiconto dell'esercizio finanziario 2002, approvato con delibera del 30 aprile 2003, n. 48, predisposto in termini finanziari di competenza, rappresenta le risultanze della gestione del relativo anno finanziario, coincidente con l'anno solare.

Come nei precedenti esercizi, le entrate accertate (pari a 18,58 milioni di euro, al netto delle partite di giro) hanno superato le spese impegnate (18,47 milioni di euro, sempre al netto delle partite di giro), determinando un avanzo di

amministrazione di 1 milione di euro al netto delle variazioni generate da residui attivi e passivi perenti (0,89 milioni di euro).

Il funzionamento dell'Autorità non genera oneri a carico del bilancio pubblico. Aderendo a un'impostazione di mutualità settoriale, determinata con atto del Ministero delle finanze, il finanziamento dell'Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, che contribuiscono con un versamento annuale in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio. Per l'esercizio 2002 è stato iscritto in bilancio il contributo versato dagli esercenti nell'anno 2001 con aliquota di contribuzione, fissata nella misura dello 0,5 per mille. Il versamento dei soggetti regolati effettuato nell'anno 2002, che l'Autorità iscriverà nel proprio bilancio quale contributo per l'esercizio 2003, è stato eseguito con aliquota inferiore e pari allo 0,3 per mille; la riduzione dell'aliquota è stata determinata a seguito di un'attività di ricognizione dei versamenti dei soggetti regolati.

Il prospetto riassuntivo del rendiconto degli esercizi 2001 e 2002 illustra le principali voci di entrata e di uscita (Tav. 8.5). Le entrate finanziarie sono

TAV.8.5 **PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO DEGLI ESERCIZI 2001 E 2002**

Milioni di euro; anni solari

	2001	2002	VAR.%	QUOTE% (A)
ENTRATE	18,23	18,58	1,9	100,0
Contributo a carico dei soggetti regolati	17,45	17,92	2,7	96,4
Altre entrate	0,78	0,66	-15,4	3,6
SPESE	14,93	18,47	23,7	100,0
<i>Spese correnti</i>	<i>14,30</i>	<i>18,18</i>	<i>27,1</i>	<i>98,4</i>
Funzionamento degli organi istituzionali	1,04	1,04	0,0	5,6
Personale in servizio	7,03	8,14	15,8	44,1
Comitati, consulenze e prestazioni di servizi rese da terzi	3,02	3,49	15,6	18,9
Canoni di locazione	1,50	1,49	-0,7	8,1
Altre spese per acquisto di beni e servizi	1,71	4,02	135,1	21,8
<i>Spese in conto capitale</i>	<i>0,63</i>	<i>0,29</i>	<i>-54,0</i>	<i>1,6</i>
Variazione dei residui attivi	0,00	0,00	-	0,0
Variazione dei residui passivi	0,38	0,89	134,2	4,8
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3,68	1,00	-72,8	-

(A) Anno 2002.

costituite, per la quasi totalità, dal contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio di energia elettrica e gas.

Tra le uscite, le spese per il funzionamento degli organi istituzionali ammontano a 1,04 milioni di euro. Le indennità spettanti ai componenti dell'Autorità sono equiparate al trattamento economico del Presidente e dei giudici della Corte costituzionale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1998. Le spese per il personale dipendente, pari a 8,14 milioni di euro, rappresentano la voce di uscita più importante. La crescita sostanziale fra il 2001 e il 2002 della voce riferita ad "altre spese per l'acquisto di beni e servizi" è dovuta in massima parte all'imputazione su questo capitolo dei costi della campagna d'informazione rivolta ai consumatori sulla fornitura in euro dei servizi dell'energia elettrica e del gas. Il ricorso a prestazioni di terzi, persone fisiche o società, si è reso necessario per l'acquisizione di beni e servizi e per l'affidamento di incarichi di collaborazione o di consulenza.

Oltre al canone di locazione per l'immobile di Milano, in cui è la sede dell'Autorità, nell'esercizio 2002 si è continuato a corrispondere, a seguito di messa in liquidazione dell'ente proprietario e conseguente cessazione del contratto di comodato, anche una indennità di occupazione per lo stabile ove è attualmente allocato l'Ufficio di Roma.

Le spese in conto capitale, pari a circa 290 mila euro, consistono essenzialmente in spese per acquisizione di attrezzature informatiche, mobili e arredi, impianti e materiale specialistico per la biblioteca; esse rappresentano gli investimenti dell'Autorità necessari a consolidare e accrescere la propria dotazione specialistica e tecnica, anche in relazione alle responsabilità istituzionali affidate all'Autorità stessa. Non è in dotazione all'Autorità alcun tipo di veicolo.

GLOSSARIO

Accesso di terzi alla rete: secondo la Direttiva europea sul mercato interno dell'energia elettrica 96/92/CE, l'accesso dà la possibilità di immettere e/o di prelevare energia elettrica da una rete di trasmissione e di distribuzione a produttori e clienti idonei, ossia anche a terzi non proprietari della rete. L'accesso può essere organizzato secondo tre diverse modalità:

- *accesso alle reti negoziato:* sistema di accesso basato su contratti individuali a prezzi liberamente negoziati dalle parti (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) e la pubblicazione delle tariffe medie di accesso;
- *accesso alle reti regolato:* sistema di accesso basato su contratti individuali (produttore/cliente idoneo e gestore della rete) a prezzi regolati da un apposito organismo (Autorità di regolazione, ministero ecc.);
- *Acquirente Unico* (vedi *infra*).

Secondo la Direttiva europea sul mercato interno del gas (98/30/CE), l'accesso alle reti riguarda il sistema di trasporto e distribuzione, comprese le funzioni ausiliari di stoccaggio e può avvenire secondo le modalità previste per la Direttiva sul mercato elettrico, tramite accesso negoziato o accesso regolato; non è invece esplicitamente prevista la possibilità dell'Acquirente Unico.

Acquirente Unico (AU): ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 4, comma 1, “*il Gestore della rete di trasmissione nazionale costituisce una società per azioni denominata Acquirente Unico*”. La società stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità della capacità produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio nonché di parità del trattamento, anche tariffario.

Allacciamento: configurazione degli impianti di produttori e utilizzatori ai fini della connessione alle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Nel servizio del gas è la condotta che realizza la connessione fra la rete di trasporto o di distribuzione e il punto di consegna e riconsegna; può comprendere impianti di trattamento del gas, impianti di riduzione della pressione e apparecchi di misura. Per allacciamento aereo si intende l'esecuzione di un intervento solo sulla colonna montante o sulla derivazione di utenza.

Arbitrato: procedura di soluzione di controversie che, derogando alla giurisdizione ordinaria, permette alle parti di rivolgersi a giudici privati nella sede indi-

viduata e secondo regole scelte di comune accordo. Il risultato è una decisione dell'arbitro, il quale emette una sentenza (lodo).

Autoproduttore: ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, art. 2, comma 2, “è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Bilancio ambientale: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente delle interrelazioni dirette tra l'impresa e l'ambiente naturale, attraverso un quadro riassuntivo di dati quantitativi relativi all'impatto ambientale di determinate attività produttive e all'impegno economico dell'impresa nel campo della protezione ambientale.

Bilancio energetico: strumento contabile in grado di fornire una rappresentazione unitaria e coerente dei flussi energetici (produzione, importazione, esportazione, acquisto, vendita, trasporto, trasformazione, utilizzazione) di un certo impianto o area geografica in un dato periodo di tempo. Normalmente i bilanci riportano le quantità di energia necessarie per il fabbisogno energetico espresse in quantità equivalenti di un solo tipo di energia primaria (in generale il petrolio). Il prospetto di bilancio permette di evidenziare, tra gli altri, due saldi significativi: i consumi interni lordi (o impieghi interni di fonti primarie) (vedi *infra*) e i consumi finali di energia (o impieghi finali) (vedi *infra*).

Biogas: gas derivanti da processi di decomposizione di materiale organico (come, per esempio, dalla frazione umida dei rifiuti solidi urbani) che, opportunamente trattati, possono essere utilizzati come combustibile per impianti di generazione termica di energia elettrica.

Biomassa: masse biologiche che possono essere recuperate e convertite in energia elettrica, in calore o in prodotti chimici sostitutivi di derivati del petrolio (biocarburanti). Per la loro capacità di rigenerarsi, vengono generalmente considerate fonti rinnovabili. Possono suddividersi in quattro categorie:

- residui agroindustriali;
- sottoprodotti agricoli;
- residui forestali e dell'industria del legno;
- colture energetiche.

Carbon tax: tassazione dei combustibili energetici di origine fossile in base al loro contenuto di carbonio, al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Cassa conguaglio per il settore elettrico (Ccse): istituzione con il compito di gestire il sistema di perequazione tariffaria, cioè dei flussi in entrata, derivanti dal pagamento di componenti tariffarie da parte degli utenti finali, e dei corrispondenti flussi in uscita, consistenti nei contributi alle imprese aventi diritto. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, attribuiva al CIP la facoltà di istituire Casse di conguaglio. L'attuale Ccse è stata istituita dal provvedimento CIP 29 agosto 1961, n. 341, in corrispondenza dell'unificazione su tutto il territorio nazionale dei prezzi e strutture tariffarie nel settore elettrico. Con la legge 14 novembre 1995, n. 481, sono state trasferite all'Autorità le competenze in materia di Ccse.

CDM (*Clean Development Mechanism*): meccanismo flessibile previsto dal Protocollo di Kyoto in base al quale i paesi industrializzati (Annex I) compresi nel Protocollo di Kyoto possono realizzare, nei paesi in via di sviluppo (Annex II), progetti che conseguano un beneficio ambientale in termini di emissioni di gas serra e trasferire tali benefici (crediti) sull'obbligo relativo al proprio paese.

CDR (combustibile derivato da rifiuti): in base al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante *Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi*, combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche. La termoutilizzazione del CDR può avvenire in impianti dedicati o in co-combustione (generalmente con il carbone).

Ciclo combinato: tecnologia per la produzione di energia elettrica da combustibili in forma gassosa, che si basa sull'utilizzo di una o più turbine (generalmente a gas: turbogas) associate a una turbina a vapore. Il calore dei fumi allo scarico della turbina viene sfruttato in un generatore di vapore a recupero nel quale si produce il vapore poi utilizzato nella turbina a vapore. Le centrali a

ciclo combinato permettono un uso particolarmente efficiente del combustibile e, nello stesso tempo, consentono un limitato impatto ambientale in termini di emissioni inquinanti. Qualora il calore in uscita dal ciclo combinato venga ulteriormente impiegato in un processo industriale sotto forma di vapore tecnologico, si ha cogenerazione.

CIP (Comitato interministeriale dei prezzi): comitato costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto dal ministro con il compito di coordinare e disciplinare i prezzi di determinate merci e servizi, tra cui le tariffe dell'energia elettrica e del gas. È stato abolito in data 31 dicembre 1993, dalla legge n. 577, e le sue competenze sono state trasferite in via transitoria al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CIP6: provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, in base al quale è stato introdotto un sistema di incentivazione sull'energia elettrica prodotta in impianti rinnovabili e assimilati.

La remunerazione degli impianti che ricadono nel provvedimento CIP n. 6/92 consiste di due voci principali: il costo evitato e l'incentivazione specifica per la tecnologia di produzione utilizzata.

Il costo evitato a sua volta è composto da: costo evitato d'impianto, costo evitato di esercizio e manutenzione, costo evitato di combustibile. I valori dei primi due vengono aggiornati annualmente dalla Cassa congruaglio per il settore elettrico in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività, mentre il valore del costo evitato di combustibile è aggiornato annualmente in base ai costi di approvvigionamento di gas naturale per una centrale termoelettrica. L'incentivo specifico per tecnologia di produzione, invece, varia a seconda della tipologia d'impianto e rappresenta la quota incentivante che permette il recupero del capitale investito.

Le convenzioni CIP6, ai tempi siglate con Enel e oggi trasferite al Grtn hanno una durata variabile per quanto riguarda la cessione di energia elettrica (remunerata in base al costo evitato) e una durata limitata ad otto anni per la corresponsione della quota incentivante specifica per tecnologia.

Clients idonei (settore elettrico): secondo la Direttiva europea n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la Direttiva n. 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, sono i clienti ammessi a operare sul mercato libero, scegliendo il proprio fornitore. Essi hanno la facoltà di acquistare energia elettrica o gas da qualsivoglia operatore abilitato presente sul mercato e di ottenere il trasporto di tale energia sulle reti di trasmissione e distribuzione.

Secondo il decreto legislativo n. 79/99, articolo 2, comma 6, “è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero”.

Clients idonei (settore gas): secondo il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, art. 2, comma 1, è “la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero, e ha diritto di accesso al sistema”.

Clients vincolati: secondo la terminologia della Direttiva europea n. 96/92/CE sul mercato interno dell'energia elettrica e la Direttiva n. 98/30/CE sul mercato interno del gas naturale, si tratta dei clienti non ammessi a operare sul mercato libero, ma soggetti a tariffe regolate.

Secondo il decreto legislativo n. 79/99, art. 2, comma 7, “è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza”.

Codice di rete: nel caso del gas naturale, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, art. 2, comma 1, è il “codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete”. La dizione “Codice di rete” ha scarsi precedenti nell'ordinamento italiano, almeno come codice di regole e modalità di gestione e funzionamento, adottato da un'impresa. Nel settore dell'energia elettrica il Grtn adotta un Codice di trasmissione e dispacciamento, ai sensi della direttiva 21 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, che disciplina le attività di trasmissione e dispacciamento e i rapporti del Grtn con i soggetti utenti e i proprietari della rete di trasmissione nazionale. In quanto adottato da un'azienda pubblica, tale codice si configura come un disciplinare tecnico-amministrativo. Nel settore del gas, per le forti analogie con l'esperienza inglese, il Codice di rete si riferisce, non tanto al paradigma amministrativo indicato per il settore dell'energia elettrica, quanto al paradigma “contrattuale” del *Network Code* inglese. Secondo tale paradigma il Codice di rete viene inteso come l'insieme univoco delle condizioni generali di fornitura del servizio di trasporto, salvo le determinazioni che sono specifiche dei singoli rapporti contrattuali: nomi dei contraenti, scelta dei servizi fra quelli contemplati nel Codice, scelta della durata fra quelle contemplate, quantità, e così via.

Cogenerazione: produzione congiunta (in uno stesso impianto) di energia elettrica e di calore che garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.

Coltivazione: ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, art. 2, comma 1, è l'attività di "estrazione di gas naturale da giacimenti".

Compressione: trasformazione termodinamica che comporta una diminuzione di volume a causa di un aumento di pressione. Per mantenere il flusso del gas in pressione all'interno dei metanodotti occorre effettuare un'operazione di compressione a intervalli regolari (compresi tra 100 e 200 km, in dipendenza di vari fattori tecnici e gestionali), così da compensare l'energia dissipata dall'attrito viscoso tra le molecole del gas e tra queste e la parete interna della condotta. La compressione dipende da vari fattori tecnici ed economici, ma avviene di solito a partire da 55-60 bar. Alla stazione di compressione vengono spesso associati vari impianti ausiliari. Talvolta la stazione è anche un punto di consegna del gas fornito da un altro trasportatore. Alcune stazioni sono installate alla confluenza di più gasdotti, generalmente in coincidenza con un sito di stoccaggio. Il complesso formato dalla stazione di compressione, dal nodo di smistamento e dallo stoccaggio si configura in tal caso come un polo (*hub*) atto a fornire un servizio diversificato (compressione, trattamento, smistamento, stoccaggio).

Concessione: atto amministrativo con il quale il titolare di un diritto esclusivo assegna a terzi l'esercizio di un'attività che altrimenti sarebbe riservata solamente all'Autorità concedente. Nel settore del gas, la concessione permette al Comune, titolare del servizio, di attribuire le attività di distribuzione del gas a un soggetto terzo. L'articolazione dei diritti e degli obblighi del concessionario costituisce parte integrante del disciplinare di concessione.

Conciliazione: procedura stragiudiziale volontaria finalizzata alla soluzione di controversie di modesta entità, libera da vincoli procedurali. Il risultato non è una decisione, come nel caso dell'arbitrato (vedi *supra*), ma una mediazione delle ragioni di entrambe le parti.

Consumi finali di energia (o impieghi finali): quantità di energia consumata negli usi finali (vedi Energia, usi finali). Nel caso dei consumi finali di energia elettrica questi sono pari alla somma dell'energia elettrica fatturata dai fornitori e di quella autoconsumata dagli autoproduttori.

Consumo interno lordo di energia: saldo del bilancio energetico pari alla somma dei quantitativi di fonti primarie prodotte, di fonti primarie e secondarie importate e delle variazioni delle scorte di fonti primarie e secondarie presso produttori e importatori, diminuita delle fonti primarie e secondarie esportate.

Consumo interno lordo di energia elettrica: produzione lorda di energia elettrica più saldo degli scambi con l'estero.

Consumo specifico: rapporto tra l'energia (misurata con riferimento al potere calorifico inferiore) delle fonti primarie utilizzate in una centrale termoelettrica e l'energia elettrica prodotta.

Continuità del servizio: fattore tecnico della qualità del servizio elettrico espresso dal numero e dalla durata di interruzioni del servizio di fornitura; il miglioramento della continuità corrisponde a una riduzione del numero e/o della durata delle interruzioni.

Contratti con clausole di interrompibilità: atti negoziali caratterizzati da una clausola di interrompibilità della fornitura che, a fronte di uno sconto in tariffa, riconosce al fornitore la facoltà di richiedere la riduzione dei prelievi entro i limiti contrattualmente concordati, in modo da fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sulla rete attraverso una riduzione dei carichi di rete. Contratti analoghi vengono utilizzati nel settore del gas. L'interrompibilità viene prevista generalmente nel periodo invernale per un certo numero di settimane, su preavviso.

Contratto bilaterale: ai sensi del decreto legislativo n. 79/99 è il "contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato".

Contributo di allacciamento: prezzo pagato dall'utente per il servizio di allacciamento alla rete di distribuzione, attraverso la derivazione della linea di distribuzione dalla rete al punto di prelievo dell'utente, o per la modifica di allacciamenti esistenti.

Conversione, fattori di: coefficienti che consentono di confrontare su una base comune quantità espresse con unità di misura diverse (Tav. A).

TAV. A FATTORI DI CONVERSIONE DI UNITÀ DI MISURA DELL'ENERGIA

UNITÀ DI MISURA	J	kWh	kcal	Btu	tec	tep
J	1	$2,778 \times 10^{-7}$	$2,388 \times 10^{-4}$	$9,482 \times 10^{-4}$	$3,229 \times 10^{-1}$	$2,388 \times 10^{-8}$
kWh	$3,6 \times 10^6$	1	860	3.412	$1,162 \times 10^{-4}$	$8,6 \times 10^{-5}$
kcal	4.186	$1,163 \times 10^{-3}$	1	3,968	$1,351 \times 10^{-7}$	10^{-7}
Btu	1.055	$2,931 \times 10^{-4}$	0,252	1	$3,405 \times 10^{-8}$	$2,52 \times 10^{-8}$
tec	$30,976 \times 10^9$	$8,604 \times 10^3$	$7,400 \times 10^6$	$29,366 \times 10^6$	1	0,74
tep	$4,186 \times 10^{10}$	$11,625 \times 10^3$	10^7	$39,683 \times 10^7$	1,351	1

J: joule

kWh: kilowattora

kcal: kilocaloria

Btu: *British thermal unit*

tec: tonnellate equivalenti di carbone

tep: tonnellate equivalenti di petrolio

Costi evitati: costi che possono essere risparmiati se una determinata attività viene dismessa o evitata. I costi evitati includono tutti i costi direttamente e indirettamente causati dall'attività nell'orizzonte temporale considerato; di conseguenza, possono comprendere sia i costi delle immobilizzazioni (investimenti), sia i costi correnti.

Costi sostenuti nell'interesse generale: costituiscono costi sostenuti nell'interesse generale, ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95 i costi derivanti dalla realizzazione di obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

Curva di carico: rappresentazione della domanda di energia richiesta dalla rete nel corso del tempo.

Cushion gas: ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, art. 2, comma 1, è il *“quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che è necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio”*.

DSM (Demand Side Management): i programmi di gestione e controllo della domanda di energia descrivono quelle attività di programmazione, realizzazione e monitoraggio, intraprese dalle aziende energetiche, mirate a influenzare i consumi di energia da parte degli utenti finali e volte ad aumentare il livello generale di efficienza energetica del sistema.

Queste si esplicano in attività mirate a:

- incrementare l'efficienza energetica negli usi finali (ovvero al risparmio di energia a parità di servizio reso all'utente) e/o stimolare sostituzioni fra fonti energetiche da parte del consumatore (vedi Progetti di efficienza energetica);
- spostare i consumi in modo da ottimizzare la curva di carico del sistema attraverso la gestione, da parte delle imprese stesse, dei “massimi” e dei “minimi” nel corso della giornata o dell'anno.

I programmi di DSM, ancorché avviati in alcuni casi autonomamente dalle stesse imprese elettriche, sono nella maggioranza dei casi il risultato di misure pubbliche di intervento a opera del Governo o dei regolatori di settore.

Direttiva comunitaria (o europea): atto giuridico delle istituzioni comunitarie; si rivolge agli Stati membri, ha efficacia vincolante per quanto attiene al risul-

tato da raggiungere, ma lascia liberi gli Stati membri nella scelta delle forme e dei mezzi atti a conseguire il risultato da essa indicato. Viene incorporata nell'ordinamento nazionale attraverso il suo recepimento, effettuato con approvazione parlamentare di una legge o tramite delega del Parlamento al Governo.

Dispacciamento elettrico: ai sensi del decreto legislativo n. 79/99, art. 2, comma 10, *“attività diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari”*.

In presenza di strutture non verticalmente integrate, l'attività di dispacciamento del Gestore della rete è volta, da un lato, a rendere compatibili i programmi di immissione e prelievo di energia liberamente definiti dagli operatori con i vincoli della rete e, dall'altro, a garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi effettivi. L'approvvigionamento delle risorse (capacità ed energia) necessarie a tale attività avviene normalmente mediante meccanismi di mercato (si parla di dispacciamento di merito economico).

Nelle strutture verticalmente integrate il dispacciamento si esplica attraverso il controllo diretto sugli impianti di generazione, gestiti sulla base dei rispettivi costi di funzionamento; il responsabile dell'attività di dispacciamento stabilisce cioè quali centrali debbano produrre e quali debbano rimanere come riserva di potenza, in modo da garantire in ogni momento la copertura della richiesta.

Dispacciamento gas: per il gas naturale l'attività di dispacciamento è definita ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, art. 2, comma 1, come *“attività diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori”*.

Nel caso del gas naturale, il dispacciamento mantiene il bilancio richiesta-disponibilità, utilizzando il gas importato attraverso i metanodotti collegati alla rete internazionale, il gas di produzione nazionale, il gas ottenibile dagli stoccaggi di gas naturale liquefatto e il gas ottenibile dallo stesso sistema dei metanodotti, variando, entro certi limiti, la loro pressione.

Distribuzione elettrica: secondo il decreto legislativo n. 79/99, art. 2, comma 14, *“è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per consegna ai clienti finali”*.

Distribuzione gas: nel settore del gas il termine è genericamente riferito all'attività di trasporto del gas e si distingue tra distribuzione primaria, che avviene normalmente con reti ad alta pressione (>5 bar), partendo dai metanodotti

principali (o dorsali), e distribuzione secondaria, che è svolta a livello locale tramite reti a media pressione (tra 0,5 e 5 bar) e bassa pressione (<0,5 bar). Il decreto legislativo n. 164/00 ha fatto chiarezza tra queste due attività assegnando loro due distinte definizioni. Ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, art. 2, comma 1, infatti, la distribuzione primaria è definita con il termine di trasporto, ovvero l'attività di *“trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”*, mentre la distribuzione secondaria è definita con il termine distribuzione ed è l'attività di *“trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti”*. In Italia, la distribuzione è attualmente svolta da soggetti diversi (aziende distributrici) da quelli che operano nel trasporto.

Eccedenze di energia elettrica: quantitativi di energia elettrica prodotti da un autoproduttore eccedenti il suo fabbisogno che, senza la messa a disposizione di una quota di potenza prefissata, vengono ceduti, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, a Enel e alle imprese produttrici-distributrici di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato e integrato dall'art. 18, della legge 29 maggio 1982, n. 308 (cosiddette “imprese elettriche minori”). L'Autorità con la delibera 28 ottobre 1997, n. 108 ha modificato i prezzi di cessione delle eccedenze stabiliti dal provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6.

Energia (potenza) attiva: energia elettrica trasformabile in energia di altra natura (per esempio, in energia meccanica); si misura in Watt (W).

Energia (potenza) reattiva: in un sistema elettrico in corrente alternata rappresenta l'energia scambiata con continuità fra i diversi campi elettromagnetici associati con il funzionamento del sistema elettrico medesimo e di tutte le apparecchiature a esso connesse; si misura in Volt Ampere reattivi (VAr). Al contrario dell'energia (potenza) attiva non può essere trasformata in energia di altra natura.

Energia elettrica richiesta sulla rete: produzione netta destinata al consumo più saldo (positivo o negativo) con l'estero (importazioni meno esportazioni di energia elettrica). L'energia elettrica richiesta su una rete è anche uguale alla somma dei consumi di energia elettrica degli utilizzatori finali (domanda finale) e delle perdite di trasmissione e di distribuzione.

Energia, usi finali: impieghi ai quali è destinata l'energia consegnata agli utilizzatori dopo le trasformazioni operate dal settore energetico. La classificazio-